



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC  
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica  
"Andrea Palladio" di Fusina - Venezia**

## **PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Procedimento di modifica non sostanziale del  
Decreto autorizzativo D.M. n. 250 del 3/12/2020**

*"Condizioni di esercizio per chiamata in emergenza delle unità FS1 e FS2 nel  
periodo limitato 18 agosto 2021 – 31 dicembre 2021"  
(ID 94/11465)*

<b>Gestore</b>	<b>Enel Produzione S.p.A.</b>
<b>Località</b>	Fusina - Venezia
<b>Gruppo Istruttore</b>	Antonio Fardelli (Referente)
	David Roettgen
	Antonio Mantovani
	Anna Lando - Regione Veneto
	Francesco Chiosi - Città Metropolitana di Venezia
	Cristina Zuin - Comune di Venezia
<b>Data emissione</b>	<b>3/05/2021</b>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC  
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica  
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

**Sommario**

<b>1. DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. INTRODUZIONE .....</b>	<b>6</b>
2.1 Atti presupposti .....	6
2.2 Atti normativi.....	6
2.3 Atti ed attività istruttorie.....	10
<b>3. IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>4. ISTANZA PRESENTATA DAL GESTORE .....</b>	<b>12</b>
<b>5. SITUAZIONE ATTUALE .....</b>	<b>12</b>
<b>6. PROPOSTA DI MODIFICA.....</b>	<b>13</b>
<b>7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</b>	<b>14</b>
<b>8. TARIFFA ISTRUTTORIA.....</b>	<b>14</b>
<b>9. CONCLUSIONI .....</b>	<b>15</b>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente</b>	Il Ministero della transizione ecologica (MiTE), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
<b>Autorità di controllo</b>	L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione AIA-IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	ENEL Produzione S.p.A., installazione sita a Venezia, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (BRef)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

<b>Migliori tecniche disponibili (MTD)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.</li></ol>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.minambiente.it/">https://va.minambiente.it/</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 5, comma 1, lettera i-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).</p>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto di riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DM 250 del 03/12/2020 per la centrale termoelettrica Andrea Palladio di Fusina - Venezia;
visto	il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC;
vista	la legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria AIA-IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> ;
vista	la lettera del Presidente della Commissione istruttoria AIA - IPPC, prot. CIPPC/743 del 26/04/2021, che assegna l’istruttoria per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale della società Enel Produzione S.p.A. – sita nel Comune di Venezia ai seguenti Commissari: - Dott. Antonio Fardelli – Referente Gruppo Istruttore - Prof. Antonio Mantovani – Componente - Avv. David A. Roettgen – Componente
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Anna Lando – Regione Veneto – Ing. Francesco Chiosi – Città Metropolitana di Venezia – Dott.ssa Cristina Zuin – Comune di Venezia

### 2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.;
visto	il DM 274/2015 del 16/12/2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
visto	l’articolo 5, comma 1, lettere 1) e l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto;
visto	l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

	<p>competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <p>a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</p> <p>b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</p> <p>c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;</p> <p>d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;</p> <p>e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p> <p>f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “<i>I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “<i>fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un</i></p>





**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

	<i>elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</i>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <p>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</p> <p>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”;</p>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</p> <p>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.”;</p>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</p>
visto	<p>l’articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente,</p>





**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

	<i>per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”;</i>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

### 2.3 Atti ed attività istruttorie

Visto	il decreto di riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DM 250 del 03/12/2020 per la centrale termoelettrica Andrea Palladio di Fusina - Venezia;
vista	l’istanza di riesame dell’AIA relativamente alle condizioni di esercizio per chiamata in emergenza delle unità FS1 e FS2 nel periodo limitato 18 agosto 2021 – 31 dicembre 2021, presentata dal Gestore con nota prot. ENEL/PRO/5838 del 16/04/2021;
vista	la nota del Ministero della transizione ecologica prot. 42294 del 23/04/2021, di avvio del procedimento a seguito dell’istanza presentata dal Gestore;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviato per approvazione in data 26/04/2021 dalla Segreteria della Commissione AIA - IPPC al Gruppo Istruttore e i relativi riscontri in merito all’approvazione.



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

**3. IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE**

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A. centrale termoelettrica “A. Palladio” di Fusina - Venezia
<b>Sede legale</b>	Viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA (RM)
<b>Sede operativa</b>	Via dei Cantieri 5 - 30176 Venezia-Malcontenta VE Tel. 041/8218301
<b>Codice attività IPPC</b>	Cod. 1.1: Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.
<b>Classificazione NACE</b>	Codice 35.11: produzione di energia elettrica;
<b>Classificazione NOSE-P</b>	Cod.101.01: Processi di combustione maggiori di 300 MW;
<b>Gestore impianto</b>	Ignazio Mancuso Tel. +39 041/8218301 Email: ignazio.mancuso@enel.com
<b>Referente IPPC</b>	Domenico Albino De Martino Tel. 320/9186764 Email: domenicoalbino.demartino@enel.com
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	No
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	ISO 14001, EMAS, ISO 9001, OHSAS 18001



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

#### **4. ISTANZA PRESENTATA DAL GESTORE**

Con nota prot. ENEL/PRO/5838 del 16/04/2021, acquisita al prot. MATTM/40059 del 19/04/2021 il Gestore ha trasmesso istanza di riesame dell'AIA relativamente alle condizioni di esercizio per eventuale chiamata in emergenza delle unità **FS1** e **FS2** nel periodo limitato dal 18 agosto 2021 al 31 dicembre 2021.

Con nota prot. MATTM/42294 del 23/04/2021 il Ministero ha avviato il relativo procedimento di riesame identificandolo con ID 94/11465.

#### **5. SITUAZIONE ATTUALE**

Le attuali condizioni di esercizio per la centrale termoelettrica di Fusina sono state definite con il DM n. 250 del 3 dicembre 2020 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Il Parere Istruttorio Conclusivo allegato a tale decreto regola l'esercizio delle unità **FS1** e **FS2** fino al 17 agosto 2021; dal 18 agosto 2021, data di entrata in vigore dei limiti discendenti dalle BAT *Conclusions* sui grandi impianti di combustione, non è più autorizzato l'esercizio di tali gruppi.

Come richiamato anche dal Gestore nell'istanza presentata, la cessazione anticipata dell'esercizio delle unità FS1 e FS2 era stata proposta dalla stessa società Enel Produzione S.p.A. nel corso dell'istruttoria già con nota prot. 14289 del 20/09/2019, con la quale suddetta società ha comunicato che avrebbe proceduto a richiedere *“la sospensione della disponibilità all'esercizio delle unità FS1 e FS2 a far data dal 01/01/2020, richiesta anche in linea con l'impegno della Società a favorire l'accelerazione della transizione energetica”*. Tale volontà è stata confermata anche nella comunicazione prot. 11644 del 31/07/2020 con la quale Enel Produzione ha riformulato al Ministero dello sviluppo economico (MISE) la richiesta di cessazione definitiva delle unità FS1 e FS2 anticipandola al 1 gennaio 2021.

Il Gestore riporta che con nota prot. 30610 del 18/12/2020 *“il MISE ha comunicato al MATTM l'esito delle valutazioni di Terna, evidenziandone le criticità sul fronte della sicurezza del sistema elettrico e ha fatto presente allo stesso MATTM la necessità di una deroga autorizzativa per i mesi dal 18 agosto al 31 dicembre 2021 per la gestione di limitate chiamate in esercizio per situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale”*.

Successivamente come riportato dal Gestore, con nota prot. 31355 del 29/12/2020 *“il MISE ha trasmesso parere di Terna in merito l'impatto delle chiusure definitive dei gruppi FS1 e FS2 sulla sicurezza e funzionalità del sistema elettrico. Terna ha comunicato di ritenere che sia possibile procedere alla messa fuori esercizio dei gruppi 1 e 2 di Fusina dal 17 agosto 2021, prevedendo tuttavia, fino al 31 dicembre 2021, di mantenere le unità in condizioni tali di rispettare l'eventuale chiamata in esercizio per far fronte unicamente a eventuali situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale”*.



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. 3056 del 13/01/2021, nel rispondere alla precedente nota del MISE, *“conferma che procederà ad eventuali, ulteriori esami istruttori ove il soggetto gestore dovesse presentare specifiche istanze per il riesame delle AIA in argomento, anche limitatamente alle sole prescrizioni che si reputa necessario modificare, per definire ulteriori e limitati periodi di funzionamento degli impianti che si ritenessero indispensabili ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale”*.

## **6. PROPOSTA DI MODIFICA**

Il Gestore con nota prot. ENEL/PRO/5838 del 16/04/2021 ha presentato istanza di riesame parziale dell’AIA *“(A)vendo Terna richiesto al Gestore di garantire la disponibilità delle unità FS1 e FS2 nel periodo 18 agosto 2021 - 31 dicembre 2021 limitatamente ad eventuali chiamate in esercizio per far fronte unicamente a eventuali situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale”*.

L’istanza di riesame parziale dell’AIA afferma la modifica della prescrizione n. 6 del PIC (e conseguentemente delle prescrizioni n. 9 e n. 19) allegato al DM n. 250 del 3/12/2020, al fine di definire *“le condizioni di potenziale esercibilità delle unità FS1 e FS2 per l’esclusivo limitato periodo intercorrente tra il 18/8/2021 ed il 31/12/2021, anche valutando una proroga delle attuali condizioni autorizzative delle unità FS1 e FS2 al 31 dicembre 2021”* specificando che *“Tali condizioni, lo si ribadisce, non attengono all’effettivo esercizio delle unità in questione, ma concernono esclusivamente l’eventuale esercibilità potenziale tenuto conto che entrambe le unità saranno dequalificate dai mercati energia e dei servizi di dispacciamento e quindi impossibilitate a funzionare se non per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale e su espressa richiesta di Terna con le modalità dalla stessa indicate”*.

Il Gestore nell’istanza presentata riporta il trend storico delle ore di esercizio dei gruppi FS 1 e FS2, a supporto della previsione del loro ridotto funzionamento che ipoteticamente potrà essere registrato nel periodo residuale dell’anno 2021 in corso. Le ore di normale funzionamento registrate nel corso degli ultimi anni, come di seguito riportate, evidenziano un sempre più ridotto impiego dei gruppi FS1 e FS2 della centrale per la generazione elettrica, associando sempre più il loro impiego all’esecuzione delle prove ambientali prescritte dall’AIA del sito.

Anno	Ore normale funzionamento	
	FS-01	FS-02
2017	3.809	3.892
2018	3.684	3.465
2019	1.107	1.825
2020	371	351
2021*	0	0
*al 01/04/2021		



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

Il Gestore, nell’istanza di riesame presentata, chiede – prevedendo “per il periodo residuale dell’anno 2021 un utilizzo delle due unità ancor più marginale” – di poter esercire per il periodo compreso tra il 18/08/2021 e il 31/12/2021 i 2 gruppi FS1 e FS2 esclusivamente per situazioni di emergenza del sistema elettrico e comunque per periodi di tempo limitati indicati da Terna specificando che “il Gestore non potrà riattivare le due unità FS1 e FS2 secondo le ordinarie logiche e dinamiche del mercato elettrico, ma resta esclusivamente obbligato ad assicurare le condizioni per l’eventuale chiamata in esercizio in situazioni di emergenza del sistema elettrico” e che “(A) partire dal 18 agosto 2021 le unità FS1 e FS2 saranno dequalificate da tutti i sistemi di mercato e quindi non concorreranno nelle varie fasi del mercato, a dimostrazione che qualunque tipo di funzionamento regolato dalle ordinarie richieste del mercato elettrico, sarà escluso”.

Il Gestore precisa che “Le condizioni di emergenza sulla rete saranno rappresentate da Terna al Gestore attraverso un flusso di comunicazione formale. Il Gestore provvederà, a valle della richiesta, ad informare mezzo PEC il MATTM dell’avvio dei gruppi FS1 e/o FS2.”.

Viste le previsioni di marginale se non nullo funzionamento dei gruppi FS1 e FS2 nel periodo compreso tra il 18/08/2021 e il 31/12/2021 e il carattere emergenziale delle potenziali riattivazioni, il Gestore chiede che le due unità FS1 e FS2 possano essere esercite nel rispetto delle medesime condizioni (comprendenti dei valori limite di emissione) ad oggi prescritte per le stesse unità solo fino al 17/08/2021 dal vigente decreto di riesame dell’AIA DM n. 250 del 3/12/2020.

## **7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere eventualmente adeguato da parte di ISPRA coerentemente con il presente parere.

## **8. TARIFFA ISTRUTTORIA**

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.





**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

## 9. CONCLUSIONI

Con riferimento all'istanza presentata dal Gestore in merito alla richiesta di proroga per i gruppi **GR1/FS1** e **GR2/FS2** della possibilità di esercizio nel periodo compreso tra il 18/08/2021 e il 31/12/2021, solo ed esclusivamente per comprovate situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale, con le modalità e le tempistiche che saranno indicate da TERNA S.p.A., il Gruppo Istruttore ritiene la richiesta accoglibile nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di seguito riportate:

- 1) il Gestore non potrà in alcun caso riattivare i gruppi **FS1** e/o **FS2** secondo le ordinarie logiche e dinamiche del mercato elettrico, ma resta esclusivamente obbligato ad assicurare le condizioni per l'eventuale chiamata in esercizio limitatamente a situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale segnalate da TERNA S.p.A. attraverso formale comunicazione. Il Gestore provvederà, a seguito di tale richiesta, ad informare tempestivamente l'Autorità competente e l'Autorità di controllo dell'avvio dei gruppi **FS1** e/o **FS2** e della durata dell'esercizio richiesto, allegando la comunicazione di TERNA S.p.A.;
- 2) il Gestore, nell'eventualità di entrata in esercizio dei gruppi **FS1** e/o **FS2** alle condizioni riportate al precedente punto 1, renderà mensilmente all'Autorità competente e all'Autorità di controllo le ore operative di esercizio per ciascun gruppo;
- 3) il Gestore, in caso di entrata in esercizio dei gruppi **FS1** e/o **FS2** alle condizioni riportate al precedente punto 1, dovrà comunque garantire il rispetto delle condizioni, prescrizioni e valori limite di emissione attualmente previsti dal decreto di AIA D.M. n. 250 del 3/12/2020. Al riguardo le prescrizioni n. 6, n. 9 e n. 19 dell'AIA vigente si intendono modificate ritenendo l'esercizio dei gruppi **FS1** e **FS2** autorizzato oltre il 17/08/2021 e fino alla data del 31/12/2021 soltanto in condizioni di comprovata emergenza del sistema elettrico nazionale e su espressa richiesta di TERNA S.p.A.
- 4) considerato il carattere emergenziale dell'eventuale entrata in esercizio dei gruppi **FS1** e/o **FS2** e visto l'intervallo di tempo limitato, al fine di garantire comunque il rispetto di quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 21/07/2017 (*BAT Conclusions LCP*) si autorizza l'esercizio per ciascuno dei gruppi **FS1** e **FS2** per un numero minore di **500 ore**, nel periodo compreso tra il 18/08/2021 e il 31/12/2021.

La descrizione e le prescrizioni delle attività connesse alla centrale oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 250 del 3/12/2020 devono intendersi aggiornate con le integrazioni e le modifiche richieste nell'istanza presentata dal Gestore con comunicazione prot. ENEL/PRO/5838 del 16/04/2021 e riportate nel presente parere.

Restano fermi per il gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 250 del 3/12/2020, che regola l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. di Fusina sita nel Comune di Venezia, e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché ogni altra prescrizione derivante da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.